

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					



REGOLAMENTO

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

E

TUTELA DEI SEGNALANTI

Gestione delle segnalazioni di violazioni e illeciti ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, del D. Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

Redazione	Verifica	Approvazione
Organizzazione (HROORG) (F. Zalloni) con il supporto del Responsabile di Processo: Compliance (RICCPL) (F. Frangipani)	Risk & Compliance (RIC) (G. Greco) Human Resources & Organization (HRO) (G. Airoidi)	Amministratore Delegato (V. Cuciniello)

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

Edizione	Revisione	Data	Motivi della revisione / aggiornamento
01	00	13/07/2023	Adeguamento al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 , (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali). Attuazione delle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/01 di GORI S.p.A.
01	01	30/11/2023	Inclusione dei riferimenti relativi alla Parità di Genere, alla UNI PdR/125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, alle Politiche della Società in materia di 'Parità di Genere'.
01	02	26/07/2024	Inclusione riferimenti alla FCPC Funzione di Prevenzione della Corruzione e al RAC Responsabile Anticorruzione – Integrazione definizioni

Documento ad uso interno

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale con ordinaria diligenza per esclusive finalità lavorative, nella consapevolezza che queste costituiscono un bene da proteggere. È quindi vietato qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.

I documenti ad uso interno possono circolare liberamente nell'ambito della Società e delle Società del gruppo Acea, ma non sono destinati alla diffusione.

L'eventuale divulgazione esterna può avvenire per finalità strettamente correlate agli interessi aziendali ed è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal responsabile della redazione.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

INDICE

1. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE	4
2. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI	4
3. PRECISAZIONI PRELIMINARI	5
4. SCOPO DEL DOCUMENTO	5
5. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
6. TIPOLOGIE - SEGNALAZIONI EX D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24	5
7. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	6
8. AMBITO SOGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	6
9. SEGNALAZIONI 'INTERNE'	7
9.1. Canali di segnalazione	7
9.2. Segnalazioni anonime	7
9.3. Gestione della segnalazione 'interna'	8
9.4. Reati di diffamazione o calunnia	8
10. SEGNALAZIONI 'ESTERNE'	8
11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	9
12. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	9
12.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante	9
12.2. Divieto di ritorsione	10
12.3. Onere della prova	10
12.4. Risarcimento del danno	10
12.5. Comunicazioni in caso di ritorsioni	10
12.6. Misure di sostegno	10
12.7. Tutela precontrattuale e successiva	11
13. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
13.1. Obbligo di riservatezza	11
13.2. Trattamento dei dati personali	12
13.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	12
14. SANZIONI	13
15. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE	13
16. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI	13
16.1. Normativa	13
16.2. Linee Guida	14
16.3. Norme UNI	14
16.4. Riferimenti Interni	14
17. ALLEGATI	14

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

1. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione del presente Regolamento 'Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing) e Tutela dei segnalanti' (di seguito anche denominato 'Regolamento') avviene tramite pubblicazione:

- sulla rete intranet aziendale '[Idranet](#)' all'interno della sezione [Sistema Normativo](#);
- sul sito istituzionale della Società www.goriacqua.com

La disponibilità del documento è resa nota a tutti gli interlocutori interessati.

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ANAC:	Autorità Nazionale Anticorruzione
Corruzione:	Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona
Divulgazione pubblica:	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore:	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
FCPC:	Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione
GDPR:	General Data Protection Regulation. Il riferimento è al regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
Informazioni sulle violazioni:	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico
MOGC:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
OdV:	Organismo di Vigilanza di GORI S.p.A.
Persona coinvolta:	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Persona segnalante o Segnalante:	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
RAC:	Responsabile Anticorruzione
Politica di Prevenzione della Corruzione	Documento nel quale gli organi direttivi esprime in modo formale gli orientamenti e gli indirizzi della Società in tema di prevenzione della corruzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016 e, più in generale, della relativa legislazione vigente, nazionale ed internazionale
Ritorsione:	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalazione:	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
Segnalazione interna:	Comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

Segnalazione esterna:	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 (segnalazione all'ANAC);
UE:	Unione Europea
Violazioni:	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono individuati nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 2, lett. a) e rappresentati al § 5.1. del presente 'Regolamento'.

3. PRECISAZIONI PRELIMINARI

Il 30 marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche denominato 'Decreto'), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Il provvedimento, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva 'Whistleblowing'), raccoglie in un unico testo normativo la disciplina in materia di 'Whistleblowing'; reca disposizioni applicabili sia al settore pubblico che a quello privato, incidendo sulle disposizioni in materia di segnalazioni già vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del D.Lgs. 165/2001. Il presente 'Regolamento' è finalizzato a fornire alla persona segnalante le indicazioni concernenti la gestione delle segnalazioni, i canali da utilizzare, le tutele poste ecc., fermo restando l'applicazione ed il rinvio integrale a quanto definitivo nella normativa di riferimento, in particolare nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e nel 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo' ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società.

4. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente 'Regolamento' disciplina la gestione delle segnalazioni di cui alla seguente normativa:

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente 'Regolamento' disciplina la protezione delle persone che segnalano eventuali 'violazioni' specificate al successivo § 7 ed è volto a rimuovere eventuali elementi che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del 'whistleblowing'. Il presente 'Regolamento' non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante;
- alle segnalazioni diverse dalle fattispecie indicate al successivo § 6 quali, a titolo esemplificativo, richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.), segnalazione guasti, richieste di accesso civico ecc.. Per tali richieste vanno utilizzati esclusivamente i **canali dedicati**, predisposti dalla Società e disponibili sul sito www.goriacqua.com

6. TIPOLOGIE - SEGNALAZIONI EX D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

Nella seguente tabella si riepilogano le tipologie di segnalazioni come definite ai sensi del D. Lgs. n° 24/ 2023.

TAB. A

N°	Tipologia	Descrizione	Ricevente	Rif.
1	Segnalazioni Interne	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni' di cui al § 7 , presentata tramite i canali di segnalazione 'interni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente da GORI S.p.A.	GORI	§ 9

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

2	Segnalazioni Esterne¹	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni' di cui al § 7 , presentata tramite i canali di segnalazione 'esterni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	ANAC	§ 10
3	Divulgazioni Pubbliche²	Per 'divulgazione pubblica' si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle 'violazioni' di cui al § 7 , tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone	N/A	§ 11
4	Denuncia all'Autorità Giudiziaria	Denuncia all'Autorità Giudiziaria delle 'violazioni' di cui al § 7 .	A.G.	N/A

7. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione, in base alle modalità specificate nei successivi paragrafi – e fermo restando il rinvio a quanto definito nel D. Lgs. n° 24/2023 – le 'violazioni' identificabili in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che possono essere rappresentati nei seguenti:

- 1) illeciti **amministrativi, contabili, civili o penali**;
- 2) **condotte illecite** rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** e/o violazioni del '**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**' (MOGC) ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società
- 3) violazioni del **Codice Etico** adottato dalla Società;
- 4) violazioni della 'Politica di Prevenzione della Corruzione' e/o della 'Linee di Indirizzo Anticorruzione' di GORI S.p.A.
- 5) **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n° 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. n° 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi³;
- 6) **atti od omissioni** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (es. frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- 7) **atti od omissioni** riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di **aiuti di Stato**, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società** o i meccanismi il cui fine è ottenere un **vantaggio fiscale** che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 8) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto n° 24/2023.

Possono altresì essere oggetto di segnalazione:

- *i comportamenti non inclusivi o in contrasto con i principi e le norme a tutela delle diversità e della parità di genere e, comunque, in contrasto con la 'Politica Parità di Genere' della Società;*
- *i casi di mobbing, molestie, abusi o atti di violenza fisica e psicologica nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;*
- *i comportamenti contrari ai principi irrinunciabili di cura della persona sanciti da GORI i comportamenti vessatori, discriminatori o lesivi della persona."*

8. AMBITO SOGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti che possono procedere ad effettuare segnalazioni sono individuati nei seguenti Soggetti:

¹ La segnalazione 'esterna' può essere effettuata solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 24/2023 – Vds. § 10;

² In presenza di 'divulgazioni pubbliche' il segnalante gode della protezione e delle tutele solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 24/2023 – Vedasi anche successivo § 10

³ Per il dettaglio degli illeciti vedasi Allegato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (allegato anche al presente 'Regolamento')

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

- a) I Dipendenti, inclusi i Dirigenti;
- b) I lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio);
- c) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- d) I liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori della Società;
- e) I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
- g) Altri interlocutori esterni, fermo restando l'applicazione della disciplina e delle tutele di cui al D. Lgs. n° 24/2023 ai soggetti individuati all'art. 3 del suddetto Decreto.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche nei seguenti casi:

- 1) quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il **periodo di prova**;
- 3) **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

9. SEGNALAZIONI 'INTERNE'

9.1. Canali di segnalazione

La segnalazione 'interna' avviene attraverso i seguenti canali, richiamati nel 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo' ex 231/01 adottato dalla Società:

- (1) **Canale di segnalazione** relativo alla piattaforma informatica denominata 'Whistleblowing'; tale canale è considerato preferenziale per l'elevato grado di rigidità nel garantire, attraverso l'utilizzo di un protocollo di crittografia, la protezione dei dati relativi all'identità del segnalante e, quindi, la sicurezza, la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, in linea agli standard tecnici previsti dalla normativa di riferimento. Inoltre, il codice identificativo alfanumerico, ottenuto a seguito della segnalazione, consente al segnalante di dialogare in modo anonimo e spersonalizzato;
- (2) Sistema di **messaggistica vocale** accessibile tramite il canale di cui al punto (1);
- (3) **Incontro diretto**, su richiesta del segnalante da effettuarsi tramite il canale di cui al punto (1) e da effettuarsi entro un termine ragionevole.
- (4) **Posta elettronica**: indirizzo organismodivigilanza@goriacqua.com
- (5) **Posta elettronica certificata**: odv@cert.goriacqua.com
- (6) **Posta ordinaria cartacea** all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di GORI S.p.A., Via Trentola 211 – 80056 Ercolano (NA).

I canali di cui sopra sono resi disponibili:

- sulla intranet aziendale: [IDRANET](#)
- sul sito istituzionale della Società www.goriacqua.com

Nel caso di utilizzo di canali diversi da quello di cui al punto (1), è necessaria la compilazione e la sottoscrizione dell'allegato modulo 'Segnalazioni'.

9.2. Segnalazioni anonime

Sono consentite le **segnalazioni anonime** nell'ipotesi in cui contengano una circostanziata e dettagliata descrizione dei fatti e siano adeguatamente documentate.

Le segnalazioni anonime generiche, non circostanziate, il cui contenuto non è accertabile per la sua genericità, risultando assenti o insufficienti gli elementi (riferimenti a fatti, circostanze, persone, ecc.), saranno archiviate.

Le misure di protezione del segnalante, successivamente richiamate, si applicano anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

9.3. Gestione della segnalazione ‘interna’

La gestione delle segnalazioni viene effettuata da parte di un’unità aziendale – dotata di personale qualificato e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione – che:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- trasferisce tempestivamente, e per quanto di competenza, all’Organismo di Vigilanza di GORI tutte le informazioni e documenti relativi alla segnalazione ricevuta;
- coinvolge, se necessario, nelle fasi di istruttoria, analisi e riscontro al segnalante i Dirigenti, Responsabili di Unità, i Referenti/Incaricati, i Comitati aziendali ecc. competenti per materia;
- gestisce le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni** dalla presentazione della segnalazione

Le segnalazioni afferenti reati in ambito corruttivo e/o comportamenti aventi un possibile profilo di rischio in termini di prevenzione della corruzione vengono altresì trasferite alla **Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC)**. In ogni caso la FCPC sarà coinvolta dall’OdV e/o dalle unità con funzioni di auditing interno per tutte le segnalazioni aventi rilevanza in ambito corruttivo.

9.4. Reati di diffamazione o calunnia

Salvo i casi previsti dalla normativa, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Gas-Acqua, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere.

10.SEGNALAZIONI ‘ESTERNE’

Il Decreto n° 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione ‘esterna’ accedendo al canale dell’**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**.

L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al **ricorrere di determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore. Più specificamente, la persona segnalante può effettuare una segnalazione ‘esterna’ all’ANAC quando, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione ‘interna’ e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Propedeuticamente alla effettuazione di una segnalazione ‘esterna’, è necessaria la verifica delle condizioni sopra esposte e di quanto stabilito dalla normativa vigente.

In materia di segnalazioni ‘esterne’, per le procedure da seguire ed i documenti di interesse si rinvia alle Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing e ad eventuale altra documentazione presente sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it>.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone⁴.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire **nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore** affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto.

Più specificamente, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha **previamente** effettuato una segnalazione 'interna' ed 'esterna' come disciplinato da presente regolamento e conformemente al D. Lgs. 24/2023, per le quali **non è stato dato riscontro nei termini previsti** dagli articoli 5 e 8 del predetto Decreto. È, quindi, necessario che:
 - 1) sia già stata effettuata una segnalazione 'interna' che non ha avuto riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), cui abbia fatto seguito una segnalazione 'esterna' ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini;
 - 2) sia già stata effettuata una segnalazione 'esterna', ricorrendo i presupposti di cui al § 9, e l'ANAC non abbia fornito riscontro nei termini previsti.
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**⁵;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

12.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate **fossero vere** e rientrassero **nell'ambito oggettivo** previsto dalla normativa;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed a quanto statuito nel presente regolamento;
- c) I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione del segnalante si applicano si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

⁴ Vedasi anche Schema Linee Guida ANAC in consultazione, pag. 40: "...Il legislatore tiene naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni...";

⁵ Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti.

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

12.2. Divieto di ritorsione

Le persone segnalanti **non possono subire alcuna ritorsione**. Per 'ritorsione' si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Di seguito sono indicate talune fattispecie esemplificative che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

12.3. Onere della prova

Gli atti assunti in violazione del 'divieto di ritorsione' sono nulli. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni contrari al 'divieto di ritorsione' nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L'**onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico della Società.

12.4. Risarcimento del danno

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

12.5. Comunicazioni in caso di ritorsioni

I segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito:

- all'**Organismo di Vigilanza** della Società, utilizzando i canali previsti al § 6.1.; l'OdV si attiva, coinvolgendo le competenti Unità aziendali, per tutte le verifiche necessarie;
- all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** in base a quanto previsto D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione degli Enti competenti (es. Ispettorato nazionale del lavoro), ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

12.6. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12.7. Tutela precontrattuale e successiva

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

13. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

13.1. Obbligo di riservatezza

Ai fini della tutela della riservatezza, la Società assicura l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24 /2023 adottando tutti gli strumenti e gli atti idonei a preservare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte per tutta la durata del procedimento istruttorio di verifica e anche per l'intero periodo di conservazione degli atti ai sensi e per gli effetti del citato decreto. In particolare, si specifica quanto segue:

- Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso della persona segnalante** alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta **delle ragioni della rivelazione dei dati riservati**, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna;
- In tutti i casi in cui sia stato comunicato il nominativo del Segnalante, e in assenza dell'espresso consenso, nella successiva trattazione delle segnalazioni, lo stesso nominativo del Segnalante viene separato dal contenuto della segnalazione (**anonimizzazione**) e sostituito con il **codice alfanumerico** attribuitogli in fase di ricezione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del Segnalante nei soli casi consentiti. Le stesse tutele sono garantite in tutti quei casi in cui l'identità del Segnalante viene conosciuta in un momento successivo alla segnalazione;
- In caso di utilizzo della piattaforma 'Whistleblowing', sugli account di posta di GORI arriva esclusivamente la **notifica** della segnalazione; per visionare la stessa ed eventuali allegati è necessario l'accesso in piattaforma, protetto da user e password riservate. Il 'Responsabile del trattamento' conserva i dati sul cloud Server Plan, identificato dal marchio di garanzia CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), il nuovo Codice di Condotta internazionale che promuove l'armonizzazione delle normative sulla sicurezza e la protezione dei dati archiviati su piattaforma Cloud in ambito UE;
- Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza dell'identità del Segnalante, e del contenuto della segnalazione, è tutelata con le seguenti modalità:
 - la corrispondenza cartacea indirizzata all'Organismo di Vigilanza viene consegnata in busta chiusa (così come recapitata dal servizio postale) ed aperta esclusivamente in presenza del Presidente dell'Organismo;
 - alle caselle di posta elettronica organismodivigilanza@goriacqua.com e odv@cert.goriacqua.com possono accedere esclusivamente i componenti dell'OdV o personale autorizzato da quest'ultimo.
- La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel presente regolamento è trasmessa **senza indugio**, ed in ogni caso nel termine massimo di **sette giorni**, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Dopo la suddetta trasmissione, e segnatamente dopo essersi accertato che la trasmissione sia andata a buon fine, chi ha ricevuto una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti **deve provvedere a distruggere ogni eventuale copia** della segnalazione ricevuta;
- Tutti i soggetti che, in ragione del proprio ufficio intervengono nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenuti a **garantire la riservatezza** sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti;

- g) Le garanzie di riservatezza tutelano anche il segnalato, i 'facilitatori' e le altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy salvo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La Società, in qualità di Titolare del trattamento, ed il/i Responsabile/i del trattamento adottano le necessarie cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici;
- h) Nel caso di **violazione degli obblighi di riservatezza**, fermo restando le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, la Società applica, anche in base alle prescrizioni del 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo' ex D. Lgs. 231/01, una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Gas-Acqua, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere;
- i) È garantito il rispetto del **divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna della Società e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

13.2. Trattamento dei dati personali

In materia di trattamento dei dati personali, sono adottate le prescrizioni previste **a norma del regolamento (UE) 2016/679**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

In particolare, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di **Titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

La Società definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

13.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Per le segnalazioni mediante **linea telefonica non registrata** o altro **sistema di messaggistica vocale non registrato** la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata **oralmente** nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, **previo consenso della persona segnalante**, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI

14. SANZIONI

La Società applica, anche in base alle prescrizioni del 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo' ex D. Lgs. 231/01, una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Gas-Acqua, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere, laddove sia accertata una delle seguenti responsabilità:

- a) commissione di ritorsioni verso il segnalante;
- b) la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023;
- d) non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando accerta non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- e) nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

15. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Regolamento, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedono alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso secondo la tabella di seguito riportata.

Tipo Documento	Supporto	Responsabile archiviazione	Tempo di archiviazione	Luogo di archiviazione
Segnalazioni tramite piattaforma informatica	Informatico	Internal Audit	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Informatico
Segnalazioni mediante sistema di messaggistica vocale	Cartaceo / Informatico	Internal Audit	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Informatico
Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto	Registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale sottoscritto anche dal segnalante	Internal Audit	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio cartaceo / Informatico
Segnalazioni effettuate tramite PEC o posta elettronica	Informatico	Internal Audit	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Informatico

16. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

16.1. Normativa

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

	Tipo documento	Codice	Edizione	Revisione	Data emissione
	Regolamento	-	01	02	26/07/2024
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) E TUTELA DEI SEGNALANTI					

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

16.2. Linee Guida

- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

16.3. Norme UNI

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti;
- UNI EN ISO 9000:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario;
- UNI EN ISO 9004:2018 - Gestione per la qualità - Qualità di un'organizzazione - Linee Guida;
- UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso;
- UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro - Requisiti e guida per l'uso
- UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida;
- UNI PdR/125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.

16.4. Riferimenti Interni

- Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di GORI S.p.A.;
- Codice Etico di GORI S.p.A.;
- Politiche della Società Qualità, Ambiente, Sicurezza, Sostenibilità, Anticorruzione, Parità di Genere;
- Modello di Governance della Privacy approvato da GORI (Privacy Policies);
- Modello di compliance alla normativa in materia Antitrust e di Tutela del Consumatore;
- Manuale Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza;
- Linea di Indirizzo 'Struttura e Principi del Sistema Normativo Interno', di GORI S.p.A.;
- Linea di Indirizzo Anticorruzione di GORI S.p.A.Procedure aziendali

17. ALLEGATI

- Informativa privacy
- Modulo 'Segnalazioni'
- Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24